

Al Sig. Sindaco del Comune di
CALTANISSETTA
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Al Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella
Dirigente Direzione II del Comune di
CALTANISSETTA
ing.tomasella@comune.caltanissetta.it

Trasmessa solo via mail/PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
CALTANISSETTA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n° 09/16

Palermo, 05/02/2016

Oggetto: Avviso per Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le attività lavorative dipendenti direttamente e funzionalmente dal Comune di Caltanissetta ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008. Affidamento ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n°163/2006. Segnalazione di irregolarità – richiesta di revoca.

In relazione all'avviso di gara in oggetto, e pubblicato sull'albo on-line del Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini provinciali, circa la non corretta applicazione delle norme di legge e talune criticità che di seguito si espongono.

Nello specifico da un attenta lettura emerge effettivamente che:

- l'incarico di RSPP posto a gara riguarda un numero imprecisato di attività ed edifici e l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi di ben trenta immobili, a cui evidentemente fare riferimento anche per l'individuazione della prima prestazione; tra di essi – oltre ad edifici adibiti ad uffici, autorimesse, magazzini, etc. – anche strutture complesse quali il

cimitero, il mercato ortofrutticolo, 2 ville pubbliche, 1 teatro, 1 stazione di pompaggio, 4 complessi sportivi tra cui lo stadio “M. Tomaselli”, con circa 12.000 posti a sedere, pista di atletica, una sala scherma, una palestra di pesistica, il centro di Medicina legale, uffici comunali (annoverato tra i dieci principali stadi di calcio della Sicilia per capienza e qualità delle dotazioni);

- a fronte di prestazioni così rilevanti ed estese, l’avviso pone a base dell’offerta un compenso forfettario di € 9.400,00, soggetto ovviamente a ribasso d’asta in quanto alla migliore offerta economica vengono assegnati punti 40;
- tale compenso risulta *ictu oculi* largamente incongruo rispetto alle funzioni e alle responsabilità, di natura anche penale, connesse con l’incarico e risulta tale da non coprire nemmeno le spese vive che un Professionista deve sostenere per espletare i compiti richiesti dalla normativa;
- in particolare non vengono precisati il criterio e le modalità di determinazione dell’importo del compenso posto a base d’asta, e pertanto il corrispettivo complessivo del servizio non appare determinato secondo il quanto disposto dall’articolo 262 del DPR n.207/2010;

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

- si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici.
- tale importo infatti, se non direttamente desumibile dai parametri approvati con il citato Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n.143, deve essere determinato per analogia con altre prestazioni o con altri criteri oggettivi; facendo ad esempio riferimento al numero di ore presuntive che il Professionista dovrà impegnare per lo svolgimento della prestazione richiesta, moltiplicato per la vacanza oraria prevista dal citato Decreto n°143/2013; valore base di riferimento a cui aggiungere le altre valutazioni correlate alla specificità e all’alto livello di responsabilità che determina la prestazione de quo.
- in ogni caso la misura del compenso deve essere rapportato al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo; tali capisaldi del nostro ordinamento civile (artt. 2233 e 2225 c.c.) sono stati confermati dal c.d. *Decreto sulle liberalizzazioni* che li ribadisce all’art.9 comma 3 del D.L. 24/1/2012 n.1 convertito con Legge 24/5/2012 n.27;
- l’Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, ad esempio con prot. n. 44496 del 10/5/2013, affermando tra l’altro che gli importi delle prestazioni “*devono essere sempre determinati dalla S.A. al fine di stabilire la procedura di affidamento da seguire ex art.91 del Codice e in ottemperanza all’art.92 del Codice stesso*”; e da ultimo con Determinazione n. 4/2015 che ribadisce tali principi in maniera puntuale e circostanziata;
- in tal senso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall’art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l’omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento

- a) la revoca in autotutela dell'avviso in parola, la pronta rettifica della procedura nel senso indicato e la riapertura dei termini ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.